



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 aprile 2010 (22.04)  
(OR. en)**

**8796/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0074 (COD)**

---

**POLGEN 57  
CODEC 341  
INST 120**

**NOTA**

---

della:	Presidenza
al:	Consiglio "Affari generali"
n. prop. Com.:	COM (2010) 119 final - 2010/0074 (COD)
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

---

**1. INTRODUZIONE**

Il diritto di iniziativa dei cittadini europei è una delle forme più visibili e concrete delle innovazioni apportate dal trattato di Lisbona. Esso costituisce un considerevole progresso nella vita democratica dell'Unione e introduce una nuova dimensione di democrazia partecipativa. Contribuirà a rendere l'Unione più vicina ai cittadini e a incoraggiare un più ampio dibattito transfrontaliero su questioni attinenti all'UE. È pertanto importante che questo nuovo strumento sia reso disponibile ai cittadini quanto prima possibile.

La Commissione, prima di presentare la proposta, ha svolto un importante lavoro preparatorio. Ha organizzato un'ampia consultazione pubblica e ha anche proceduto ad un'audizione pubblica.

La proposta si basa sull'esito di queste consultazioni, ma anche sul dibattito che ha avuto luogo nella riunione informale dei ministri degli Affari europei tenutasi a La Granja nel gennaio 2010, nonché sulle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del maggio 2009.

Affinché questo strumento dia i risultati auspicati, è necessario che rimanga di facile applicazione e utilizzo. Per quanto possibile, occorre assicurare che i cittadini dell'UE nei diversi Stati membri siano soggetti alle stesse procedure per firmare un'iniziativa. Si tratta di un'iniziativa intesa a indicare un programma di lavoro e pertanto le norme e le procedure devono essere proporzionate e non inutilmente restrittive per i cittadini.

L'esame della proposta è già stato avviato negli organi preparatori del Consiglio. È necessario tuttavia disporre di orientamenti politici su una serie di temi. Si invitano pertanto i ministri a svolgere un primo dibattito sulla proposta, dedicando particolare attenzione alle tematiche chiave riportate in appresso.

## **2. TEMATICHE CHIAVE**

### **a) Registrazione delle proposte d'iniziativa e ammissibilità (articoli 4, 7 e 8)**

La proposta prevede che la decisione sull'ammissibilità di una proposta d'iniziativa (ossia se l'iniziativa riguarda un tema per il quale può essere adottato un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati e se rientra nell'ambito delle competenze della Commissione) sia presa in una fase intermedia, una volta raccolte 300 000 firme in 3 Stati membri, prima che gli Stati membri siano chiamati a procedere a verifiche. Ad ulteriore salvaguardia, la proposta prevede un filtro precoce al momento della registrazione, che consente alla Commissione di rifiutare la registrazione di iniziative manifestamente contrarie ai valori dell'Unione.

Durante la discussione vari Stati membri hanno proposto che la Commissione debba decidere se un'iniziativa rientri nell'ambito delle sue attribuzioni al momento della registrazione, prima che siano raccolte le firme.

L'adozione di una decisione sull'ammissibilità di una proposta d'iniziativa sin dall'inizio del processo comporterebbe i seguenti rischi: i) abusi potenziali del sistema da parte di persone non interessate ad avviare una vera iniziativa, ma che desiderano semplicemente ottenere una decisione della Commissione su questioni attinenti alla competenza; ii) rischio di sovraccarico del sistema; iii) rischio di dare l'impressione che la Commissione si sia pronunciata favorevolmente su un'iniziativa prima che siano state raccolte le firme.

## **b) Numero minimo di firmatari per Stato membro (articolo 7 e Allegato I)**

Nel Libro verde, la Commissione aveva proposto una percentuale fissa pari allo 0,2% per tutti gli Stati membri. Tuttavia, dalla consultazione sono emerse preoccupazioni circa il fatto che una percentuale fissa potesse tradursi in una soglia troppo elevata per gli Stati membri più popolosi e in una soglia troppo bassa per gli Stati membri meno popolosi (a titolo esemplificativo: 1000 firme in Lussemburgo e 160.000 in Germania).

La Commissione ha pertanto optato per un principio diverso per determinare il numero minimo di firmatari in ciascuno Stato membro, quello della proporzionalità degressiva, applicato anche per determinare il numero di membri del Parlamento europeo. In tale contesto, il fattore di moltiplicazione è di 750 volte il numero dei deputati al Parlamento europeo.

Questo sistema ha il vantaggio di basarsi su un sistema concordato a livello politico, a sua volta basato sulla popolazione di ciascuno Stato membro. Inoltre, mediante tale sistema, la soglia sarebbe molto più alta dello 0,2% per gli Stati membri con una popolazione non numerosa e molto più bassa dello 0,2% per gli Stati membri più popolosi.

## **c) Procedure e condizioni per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno (articolo 5 e allegato III)**

Durante la discussione, taluni Stati membri si sono detti preoccupati per un aspetto della proposta della Commissione secondo cui i firmatari dovrebbero poter scegliere tra vari tipi di documenti d'identità (passaporto, carta d'identità, numero di sicurezza sociale). Questo approccio, anche se consente di far fronte alle diverse situazioni negli Stati membri, potrebbe tuttavia porre problemi in considerazione del fatto che taluni Stati membri potrebbero non essere in grado di procedere ad accertamenti sulla base di determinati documenti.

Un'altra questione sollevata in questo contesto è se gli Stati membri debbano verificare la firma effettiva o solo i dati identificativi del firmatario. La proposta della Commissione prevede soltanto un controllo dei dati identificativi.

Prevedere l'obbligo di controllo della firma effettiva implicherebbe che i cittadini potrebbero firmare un'iniziativa soltanto davanti ad una pubblica autorità degli Stati membri o davanti a un notaio. Occorre valutare se un tale requisito sia proporzionato alla natura dell'iniziativa dei cittadini.

#### **d) Sistemi di raccolta per via elettronica (Articolo 6)**

La proposta prevede la possibilità di raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica. La decisione della raccolta per via elettronica è lasciata all'organizzatore, il quale è anche responsabile della creazione e della gestione del sito web destinato alla raccolta delle dichiarazioni.

Per assicurare la protezione dei dati personali e l'autenticità delle dichiarazioni di sostegno, la proposta prevede che i sistemi di raccolta per via elettronica rispettino taluni requisiti precisati nel regolamento. Gli Stati membri devono certificare la conformità dei sistemi presenti sul loro territorio, ossia il rispetto dei requisiti del regolamento. La certificazione verrebbe riconosciuta dagli altri Stati membri.

Si noti che la certificazione del sistema elettronico in questione si riferisce soltanto al sistema stesso e non ai dati che verrebbero raccolti. Le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica verrebbero controllate dagli Stati membri allo stesso modo di quelle raccolte su carta. Il principio del parallelismo tra sistemi elettronici e cartacei è un elemento estremamente importante, che garantisce la semplicità e offre la possibilità di una raccolta elettronica immediata.

### **3. CONCLUSIONI PROCEDURALI**

Sulla base degli orientamenti politici forniti dai ministri, la discussione sulla proposta verrà proseguita negli organi preparatori del Consiglio.

Vista la sua importanza politica, la Presidenza ritiene che la proposta in questione debba essere adottata quanto prima possibile. In tale contesto, il Consiglio proseguirà i lavori sulla proposta al fine di giungere ad un orientamento generale entro la fine di giugno 2010.